

Penale Sent. Sez. 6 Num. 26751 Anno 2021
Presidente: BRICCHETTI RENATO GIUSEPPE
Relatore: RICCIARELLI MASSIMO
Data Udienza: 16/06/2021

SENTENZA

sul ricorso proposto da

██████████

avverso il decreto del (██████████) del Tribunale di Genova

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Elisabetta Ceniccola, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto del (██████████) 2021 il Tribunale di Genova ha respinto l'opposizione presentata da (██████████) avverso il decreto emesso dal competente giudice delegato in data 10 settembre 2020, con il quale è stata rigettata la richiesta di ammissione nello stato passivo di credito ipotecario vantato dall'istituto, nel quadro della procedura seguita a confisca di prevenzione, disposta

2

nei confronti dei proposti [redacted] e [redacted] e di soggetti fittiziamente interposti.

2. Ha presentato ricorso [redacted] tramite il suo difensore.

2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione all'art. 52, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Il provvedimento del giudice delegato e quello emesso dal Tribunale in sede di opposizione si erano basati sulla diretta applicazione dell'art. 52, comma 1, lett. b), d.lgs. 159 del 2011 nella formulazione introdotta dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161, anziché nella formulazione anteriore: in tal modo era stata valutata congiuntamente la non strumentalità del credito e la buona fede del creditore, requisiti che in base alla formulazione si ponevano invece in rapporto di sussidiarietà.

Peraltro avrebbe dovuto aversi riguardo alla disposizione previgente in relazione al momento di concessione del credito da parte del terzo di buona fede, diversamente delineandosi un'applicazione contrastante con i principi desumibili dall'art. 25, comma secondo, Cost., in quanto tale da comportare una sanzione anche nei confronti dell'istituto erogatore del credito.

2.2. Con il secondo motivo denuncia mancanza di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della buona fede in capo all'istituto ricorrente.

Era stato sottolineato come la documentazione cartacea, relativa al mutuo erogato dal [redacted] prima della fusione per incorporazione, fosse andata distrutta in un evento alluvionale del 2014 e come fosse stata prodotta una delibera, da cui avrebbe potuto evincersi la completezza dell'attività istruttoria espletata.

Peraltro il mutuatario [redacted] era amministratore di società che intratteneva rapporti con l'istituto e il modello Unico del 2008 evidenziava redditi di euro [redacted], fermo restando che solo molti anni dopo si sarebbero aperti i procedimenti che avevano condotto alla confisca di prevenzione.

3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria scritta, concludendo per l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere rigettato.

2. Il primo motivo, che inerisce ai canoni valutativi valorizzati nel provvedimento impugnato e non può essere ritenuto assorbito dall'analisi del secondo motivo, è comunque infondato.

Correttamente il provvedimento impugnato, come l'originario decreto del giudice delegato, hanno ritenuto applicabile l'art. 52, comma 1, lett. b), nella formulazione introdotta dalla legge 161 del 2017.

Va al riguardo osservato che la legge anzidetta non contiene, in relazione a tale modifica, norme transitorie e che, per contro, la relativa disciplina assume rilievo sotto il profilo processuale, al fine di definire i canoni di ammissibilità di crediti allo stato passivo, nell'ambito di procedura correlata ad una confisca di prevenzione.

In tale prospettiva occorre avere riguardo alla data del provvedimento del giudice delegato, che deve esplicitare i criteri seguiti nella definizione dello stato passivo, provvedimento emesso dopo l'entrata in vigore della modifica, ciò che si pone in linea con l'affermazione, già contenuta in un precedente arresto (Sez. 5, n. 17968 del 1/3/2019, CA.RI.GE., Rv. 276849), secondo cui è rilevante la data del provvedimento impugnato.

Né assume per contro rilievo l'epoca della concessione del mutuo, peraltro anteriore alla stessa data di entrata in vigore del d.lgs. 159 del 2011, dovendosi al riguardo osservare che la disciplina è volta a contemperare la tutela del creditore in buona fede e l'acquisizione da parte dello Stato di cespiti costituenti il risultato di attività illecite o comunque imputabili al soggetto proposto, che, in quanto espressione della sua accertata pericolosità, devono essere sottratti al titolare, in modo da scongiurare il rischio di indebiti vantaggi e di alterazioni del fisiologico svolgimento di fenomeni economici-finanziari.

In tale prospettiva la disciplina esprime il più avanzato punto di equilibrio legislativamente individuato, a prescindere da discipline vigenti all'epoca dell'insorgenza del credito, fermo restando che, soprattutto con riguardo ad operatori del mercato finanziario, devono ritenersi comunque applicabili canoni di prudenza e di adeguata cautela.

Ciò non dà luogo a conseguenze sanzionatorie in senso stretto, rilevanti agli effetti dell'art. 25 Cost., ma solo alla definizione degli ambiti di valutazione entro i quali deve essere formulato il giudizio che realizzi quell'equilibrio tra opposti interessi, di cui si è fatto cenno, a fronte dell'adozione del provvedimento ablativo.

Ne discende l'infondatezza delle doglianze difensive.

3. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto volto a riproporre genericamente deduzioni difensive in ordine alla ravvisabilità della buona fede, che

sono state già valutate dal Tribunale nel decreto impugnato, con cui l'istituto ricorrente non si confronta.

In particolare, è stato considerato il duplice profilo della produzione della delibera di concessione del mutuo, riprodotto solo sinteticamente alcuni passaggi della fase istruttoria, e quello della distanza temporale rispetto all'inizio delle indagini a carico dei soggetti proposti.

Ma il Tribunale ha osservato come in realtà fossero emersi profili tali da suscitare ragionevoli sospetti sulla nitidezza dell'operazione di concessione del mutuo, a fronte di una dichiarazione dei redditi del [REDACTED] cioè del beneficiario del mutuo, dalla quale risultavano redditi annui di euro [REDACTED] circa, del tutto incapienti rispetto a ratei annuali di euro [REDACTED], dovendosi inoltre considerare che era stata prevista una caparra confirmatoria di entità inusuale, onorata con versamenti di soggetti terzi, ciò che avrebbe dovuto ingenerare dubbi in ordine all'affidabilità del mutuatario, al di là della dichiarazione da lui resa in ordine ad una diversa entità del reddito annuo.

Secondo il Tribunale non avrebbe potuto a ciò contrapporsi il mero dato della perdita della documentazione istruttoria, comunque non idonea ad ingenerare un valido affidamento, senza che peraltro l'istituto ricorrente possa vantare una propria buona fede, a fronte della posizione dell'istituto mutuante, poi fusi per incorporazione, giacché la situazione avrebbe dovuto essere comunque valutata all'epoca, a fronte di un credito originariamente sospetto.

Si tratta di una motivazione non illogica, che dà conto delle plurime risultanze e che non si espone alla doglianza incentrata sulla distanza temporale delle indagini, a fronte di una situazione fin dall'inizio tale da ingenerare sospetti circa l'inserimento del finanziamento in un'operatività opaca.

4. In conclusione il ricorso deve essere rigettato con condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali.


P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 16/6/2021

Il Consigliere estensore

Massimo Ricciarelli



Il Presidente

Renato Giuseppe Bricchetti

